

Regolamento delle Sezioni B.C.I.

Art. 1 Definizione e finalità

Le Sezioni sono organismi periferici del Boxer Club d'Italia finalizzati a promuovere la presenza e le attività del Club sul territorio.

Le Sezioni possono essere costituite sia in aree nelle quali non siano presenti Gruppi riconosciuti dal BCI, sia in aree nelle quali sia già presente un Gruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 2 Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di una Sezione è richiesto un numero minimo di 15 Soci.

Possono far parte della Sezione:

- a) Soci già iscritti alla Segreteria Generale del BCI che non risultino appartenenti ad alcun Gruppo nell'anno sociale in corso;
- b) nuovi Soci che presentino domanda di associazione contestualmente alla richiesta di riconoscimento della Sezione.

Art. 3 Sezioni aggregate a un Gruppo

Le Sezioni che nascono in aree dove sono presenti Gruppi BCI hanno la facoltà di aggregarsi a un Gruppo esistente. In tal caso il Gruppo dovrà avere una consistenza minima di 65 Soci oppure di 55 Soci qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento degli Organismi Periferici del BCI per le aree meno rappresentate, fermo restando il numero minimo di 15 Soci per la Sezione.

Art. 4 Sezioni non aggregate

I Soci di una Sezione non aggregata a un Gruppo sono iscritti alla Segreteria Generale del BCI.

In questo caso la Sezione non deve avere un Codice Fiscale né un conto corrente bancario e la gestione amministrativa è curata dalla Segreteria Generale.

Art. 5 Gestione economica

Le Sezioni non aggregate a un Gruppo non possono gestire direttamente flussi economici relativi ad attività che comportino rapporti con il BCI e non riceveranno flussi economici dal Club Nazionale.

Per tali attività devono operare tramite la Segreteria Generale oppure tramite un Gruppo di riferimento.

Resta ferma la possibilità per la Sezione di gestire direttamente attività accessorie di carattere locale, prive di rilevanza nei confronti del BCI.

La Sezione aggregata al Gruppo opera nell'ambito del Gruppo di riferimento, pertanto non è richiesto conto corrente bancario né ragione sociale. Per i Soci iscritti alle Sezioni aggregate a un Gruppo, la ripartizione delle quote sociali avviene secondo quanto previsto per i Soci del Gruppo.

La gestione amministrativa e finanziaria della Sezione è curata dal Gruppo.

Art. 6 Referente di Sezione

Fra i Soci iscritti alla Sezione deve essere nominato un Referente, che rappresenta la Sezione nei rapporti con il BCI. Il Referente può partecipare alle riunioni dei Presidenti dei Gruppi senza diritto di voto.

Art. 7 Attività

Le attività che la Sezione può svolgere sono quelle previste dallo Statuto del BCI, con esclusione dell'organizzazione dei Raduni, delle Prove di Selezione e delle ZTP.

Art. 8 Strutture

La Sezione deve disporre di un campo di addestramento di riferimento.

Art. 9 Procedura di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento della Sezione deve essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale da un Socio del BCI iscritto alla Segreteria Generale, individuato quale Referente della Sezione.

I Soci proponenti devono essere almeno 15 e possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso di Sezione che intenda aggregarsi a un Gruppo esistente, la richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta del Gruppo che ne accetta l'aggregazione.

La ratifica della Sezione è subordinata alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale del BCI.

Art. 10 Trasformazione in Gruppo

La Sezione, qualora raggiunga i requisiti previsti dall'art. 6 del Regolamento degli Organismi Periferici del BCI, potrà presentare domanda di riconoscimento come nuovo Gruppo periferico, seguendo le procedure previste per l'attribuzione del codice fiscale e per l'apertura del conto corrente intestato al Gruppo.